



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE

VISTO il comma 465 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il quale prevede che le regioni e le province autonome, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

VISTO il comma 466 dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2017, gli enti di cui al comma 465 devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012;

VISTO il comma 470 del citato articolo 1 il quale stabilisce che, ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto ad inviare una certificazione dei risultati conseguiti nell'anno precedente;

VISTO l'articolo 1, comma 475, lettera a) della legge n. 232 del 2016, il quale stabilisce che, ai sensi dell'articolo 9, comma 4 della legge 24 dicembre 2012 n. 243, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al citato comma 466, gli enti locali sono assoggettati ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo dello scostamento registrato; le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo; gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le riduzioni di cui al precedente periodo assicurano il recupero di cui all'art. 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e sono applicate nel triennio successivo a quello di inadempienza in quote costanti;

VISTO il decreto del 10 luglio 2023 con il quale questa Direzione Centrale per la Finanza Locale ha proceduto all'applicazione della prima rata della sanzione per il mancato rispetto del pareggio di bilancio anno 2017 al comune di Monterchi per l'importo di euro 7.333,33;

ASSUNTO che il citato ente non rientra nella fattispecie descritta dal comma 829 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

VISTO quanto disposto dal richiamato comma 475, lettera a), in ordine alle modalità di versamento e recupero della sanzione in caso di incapienza di risorse;

VISTA la necessità di procedere all'applicazione della seconda rata della suindicata sanzione;

RITENUTO di dover provvedere all'applicazione, nei confronti del comune di Monterchi poiché non rispettoso del pareggio di bilancio 2017, della sanzione di cui al medesimo comma 475 lettera a) dell'art. 1 della legge 232 del 2016, nella misura pari a un terzo dell'importo pari alla differenza fra l'obiettivo di saldo finale di competenza 2017



Ministero dell'Interno

rideterminato, a seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti nell'anno 2017 e non utilizzati, e il saldo tra le entrate e le spese finali valide ai fini del saldo finanza pubblica;

DECRETA

Articolo 1

(Applicazione della sanzione)

1. Il comune di Monterchi è assoggettato alla seconda rata della sanzione per il mancato rispetto del pareggio di bilancio anno 2017 per l'importo di euro 7.333,33, pari alla quota parte della differenza tra saldo tra entrate e spese finali valide ai fini del saldo di finanza pubblica e saldo obiettivo pareggio rideterminato finale 2017.
2. L'applicazione della sanzione, nel secondo anno del triennio 2023-2025, comporta la riduzione delle risorse spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale per l'anno 2024 come divulgate sulle pagine del sito internet del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale del Ministero dell'Interno.
3. Nel caso in cui le risorse dell'anno 2024 siano insufficienti per operare la riduzione, le somme non recuperate dovranno essere versate dai comuni entro il 31 dicembre 2024, tramite la locale Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X, capitolo 3509, articolo 2.
4. In caso di mancato versamento al bilancio dello Stato delle predette somme residue nell'anno successivo, il recupero sarà operato secondo le procedure previste dall'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Articolo 2

(Adempimenti)

L'Ufficio II - Trasferimenti ordinari agli enti locali di questa Direzione Centrale procederà alle riduzioni sul fondo di solidarietà comunale, di cui all'articolo 1. Nel caso di incapienza a valere su tale fondo, previa apposita comunicazione da parte di questa Direzione Centrale, l'ente è tenuto al versamento dell'importo della sanzione secondo le modalità indicate all'art. 1 comma 3.

Il presente decreto viene reso pubblico, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale, con effetti di pubblicità legale.

Roma, 7 marzo 2024

IL DIRETTORE CENTRALE
Valentino